

CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I. PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50.
Alle Province (franco) 2 80.
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salvucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
2 Ottobre { Ore 7 antim.	Poll. 27 lin. 10,1	+ 15,9	8°	S. ff.	Coperto.	Dalle 9 pomer. del 1 Ottobre fino alle 9 pomer. del 2 Temperat. mass. + 17,3 Temperat. min. + 13,8.
» 3 pomer.	» 27 » 9,7	+ 16,9	19	S-O. ff.	Nuvoloso.	
» 9 pomer.	» 27 » 11,0	+ 13,8	13	S-E. d.	Ser. nav. sp.	

ROMA 3 Ottobre.

PARTE UFFICIALE

NOTIFICAZIONE

Il Motu-proprio sulla stampa, dei 3 giugno 1848, all' articolo 51, dispose che quanto alla pubblicazione delle opere figurate per via di disegno, incisione, litografia, calcografia, plastica ec., restassero in vigore gli attuali regolamenti, fino a che non vi si fosse provveduto con leggi e regolamenti speciali.

Il Consiglio dei Ministri, mosso dalla giornaliera inosservanza dei regolamenti lasciati in vigore dal suddetto Motu-proprio, e fermo nel proposito di far eseguire le leggi vigenti, ne richiama ad osservanza le disposizioni; ed ordina alle Autorità competenti di procedere contro coloro che si facessero lecito di contravvenirvi.

Dal Quirinale li 5 ottobre 1848.

Il Consiglio de' Ministri

GIO. CARD. SOGLIA, *Presidente.*
PELLEGRINO ROSSI.
FELICE CIOGNANI.
ANTONIO MONTANARI.
MARIO MASSIMO.

PARTE NON UFFICIALE

Le pubblicazioni per mezzo di disegni, incisioni, litografie, e simiglianti modi, non sono soggette, anche in paesi costituzionali, al regime ordinario della stampa libera, nè hanno quella medesima latitudine che ha questo modo principale e proprio col quale si forma e si manifesta la pubblica opinione. E nel vero chi non iscorge la differenza che passa tra la stampa e questi segni che parlano, ben più che all' intelligenza, agli occhi ed alle passioni della moltitudine?

Nel nostro Stato l' articolo 51 del Motu-proprio sulla stampa, dei 3 giugno 1848, prescrive che, sino alla formazione di una legge e regolamento speciale, le pubblicazioni delle opere figurate per via di disegno, incisione, litografia, calcografia, plastica, ec. sieno sottoposte alle leggi e regolamenti in allora vigenti, e che non sono stati puranco modificati o abrogati da leggi posteriori.

Il Governo ha pertanto il dovere di fare osservare queste leggi, alle quali tutti i cittadini hanno l' obbligo di sottomettersi. Il Ministero, colla sua Notificazione di oggi, ha voluto ricordare la legislazione che deve regolare attualmente le pubblicazioni summentovate e non intende menomamente di declinare il dovere di farla osservare.

Gli uomini onesti, quali che sieno le loro opinioni, riconosceranno che il fondamento del-

la libertà in ogni stato di cose non può esser che l' osservanza delle leggi stabilite, e che si deve giudicar con severità quel Governo che ne togliesse le infrazioni. Noi siamo persuasi che uno de' più grandi beni che si possa fare al nostro paese sia d' introdurvi e di mantenervi le abitudini della più scrupolosa legalità, e di darvi alla pubblica opinione quella consistenza e quella fiducia in se stessa che nasce soltanto dall' esercizio regolare delle libertà e delle garantigie costituzionali.

STATI ITALIANI
REGNO DELLE DUE SICILIE

NAPOLI 29 settembre.

S. E. il Ministro dell' Interno, premuroso di antivenir quelle penurie che la prossima invernale stagione portar potrebbe tra le inferiori classi del popolo, ha con sua Circolare de' 2 del corrente indiritta agli Intendenti, dato i provvedimenti opportuni perchè gli operai non venissero a mancar di lavoro; e perchè, in generale, gl' individui delle altre classi che per età, per sesso, o per speciali condizioni, non potessero prestar l' opera loro ai giornalieri pubblici lavori, d' ogni maniera di sovvenimenti fossero confortati.

E però veniva dall' E. S. ordinato che, senza fraporsi il menomo indugio, si fosse posto mano alle opere pubbliche già approvate, con ispendersi all' uopo tutte le somme a ciò destinate negli stati discussi comunali; e che gl' Intendenti in pari tempo si affrettassero a far rapporto di qualunque altro espediente che riconoscessero utile allo scopo di soccorrere le classi degli operai.

Ordinavasi parimente d' instituirsi Commissioni composte di cittadini prohi e alle benefiche opere pronte, i quali raccogliendo dalle facoltose famiglie sovvenzioni d' ogni specie, ne curassero la compartizione fra la misera gente non atta ad accattare il pane fuor delle domestiche pareti. Disponevasi che a far parte di tali beneficenze s' invitassero i Vescovi delle corrispettive Diocesi ed il Clero, il quale coll' esortazione e coll' opera più che altri mai potrebbe ai poverelli arrecare vantaggi; e che si eccitasse soprattutto lo zelo dei Consigli degli Ospizi affinchè, mercè loro, fossero adoperate ad uso sì pio le somme superanti e disponibili nelle casse de' numerosi Stabilimenti di Beneficenza.

Di tutto ciò davasi contezza a S. E. il Ministro dell' Istruzione pubblica, acciocchè dalla sua parte secondasse questa caritatevole opera, permettendo che anco la Pubblica Beneficenza venisse a contribuirvi.

E consimili uffici sonosi egualmente indirizzati a S. E. il Ministro de' lavori pubblici, perchè vi fosse concorso pur dal suo canto con tutti i mezzi che fossero in suo potere, e più al bisogno opportuni.

(Giorn. delle Due Sicilie.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 25 settembre.

Continuazione della Seduta del Consiglio generale del dì 23 settembre 1848.

Il Ministro dell' Interno sale alla Tribuna, e legge la seguente esposizione di motivi del progetto di Legge sulle associazioni.

Il Ministero ha l' onore di sottoporre al Voto del Consiglio Generale un progetto di Legge sulle associazioni. Il nostro Statuto Fondamentale tace affatto su questo articolo. Quindi il Governo era posto nella inevitabile necessità, o di applicare le antiche Leggi proibitive, o di tollerare che le Riunioni politiche si facessero a beneplacito dei Cittadini.

Il Governo, fedele ai principj che professa, mentre riconosce che le associazioni offrono il più fecondo svolgimento alla vita politica dei Popoli liberi, ha dovuto riconoscere nel tempo stesso che non contenute da nessuna norma, o divenute strumento di passioni incante o faziose, possono condurre più presto, o più tardi alla depravazione della morale pubblica, ed alla rovina delle pubbliche libertà.

Tale attitudine al bene ed al male dipende dalla stessa natura delle cose, imperocchè i Cittadini adunandosi insieme sotto l' impero di una passione comune, se questa buona o falsa che sia è divenuta collettiva, accade altresì che l' opinione stessa diventi o creda di essere irresistibile.

Tre effetti allora ne possono conseguire cioè;

1. Che l' opinione rappresentata in siffatta guisa si spacci per la vera opinione pubblica.
2. Che questa opinione, non contenta di starsi nel campo delle mere speculazioni, trapassi in quello della pratica, e si disponga ad agire.
3. Che poco alla volta le Riunioni politiche diventino centro di cospirazione permanente, talchè il Governo della Piazza usurpi gradatamente l' autorità del Governo legale.

Queste considerazioni, congiunte all' esempio di tutti i paesi liberi, hanno obbligato il Governo a presentare una Legge sulle associazioni, la quale mentre servirà ad impedire alcuni scandalosi eccessi che già abbiamo dovuto lamentare in Toscana, e che il Consiglio Generale conosce, servirà a porre sotto la garanzia della Legge la facoltà di riunirsi in quei modi che possano renderla innocua all' ordine pubblico, ed alla pace interna dello Stato.

Il Governo ama di credere, che il Consiglio Generale vorrà essere persuaso, quanto esso lo è, della convenienza di sottoporre le riunioni a certe norme le quali impediscano che esse non trascendano oltre i confini voluti dalla decenza e dalla sicurezza pubblica.

Ritenuto che le riunioni aventi uno scopo politico, siano quelle, fra tutte le altre dalla legge regolate e permesse, che richiedono maggiore garanzia di forme, e di disciplina, sia per la poca pratica che è fra noi della vita politica, sia per la materialità stessa del loro organismo, sia per la maggior potenza che hanno di turbare con l' abuso l' ordine pubblico, spera il Governo che le prescrizioni proposte nel progetto di Legge non potranno giudicarsi esuberanti.

Il progetto prescrive la preventiva autorizzazione dei Circoli politici, ne vieta la pubblicità, e riserva al Governo la facoltà di sorvegliarvi mediante l' assistenza di un Commissario.

Il discioglimento dei Circoli politici è ammesso solamente come mezzo repressivo sotto la salvaguardia dei Tribunali ordinarij. — Il Potere Governativo non può che sospenderli preventivamente fino a ragion fatta dai Tribunali, o chiuderli per un tempo determinato.

Regolata com' è la intera economia della Legge, sia quanto alle associazioni, che per essere fondate non richiedono che la osservanza di determinate forme e condizioni, sia quanto alle associazioni che non possono formarsi senza preventivo permesso dell' Autorità, sia quanto alle associazioni assolutamente e senza eccezione vietate, quali sono le società segrete; conveniva assicurarsi che l' umana sagacità, o malizia, non trovasse i mezzi di illudere la Legge, inventando ed attuando nuove foggie di riunione o di associazione che si credessero fuori della previsione e della sanzione della Legge stessa, e che d' altra parte avessero capacità di supplantarne o d' informarne lo spirito e lo scopo. Il perchè è disposto, che la Legge vieta qualsivoglia altra riunione ed associazione che non siano conformi a quelle previste e determinate nella

legge medesima, la quale disposizione, conseguenziale alle altre e necessaria alla integrità della sua economia, non trovasi nella Legge ultimamente adottata dall'Assemblea Nazionale in Francia senza che forse possa emergere *implicita* dal suo disposto e dal suo contesto con la certezza e la evidenza necessaria a stabilire una giuridica equipollenza, specialmente all'odioso effetto della criminale imputazione e della penalità.

E quanto alla penalità applicabile ai delitti ed alle trasgressioni che il Progetto contempla, ed ai modi d'instaurare il giudizio per la loro verifica e punizione è da avvertirsi

1. Che la legge Francese chiama a concorso tre pene, cioè, la pecuniaria fino a mille franchi, la carcere fino a quattro anni, e la privazione dei diritti civili fino a dieci anni.

2. Che la stessa legge, soverchiamente parca di distinzione per graduare, secondo la politica imputabilità rispettiva, i fatti punibili, cumula ed assoggetta alla stessa qualità e misura di pena casi e specie che sembravano meritare diverso trattamento, lasciando al Giudice un'ampiezza di arbitrio, non suscettivo sempre di essere ben regolato, ancorchè contenuto entro i limiti della stabilita latitudine, o almeno mancante di norme giuridiche per garantirlo dall'eccesso sì del rigore, come della mitezza.

La vigente Legislazione Criminale Toscana non comprendendo nella sua scala penale la privazione dell'esercizio dei diritti civili, nè convenendo d'introdurre per la prima volta la vasta e complicata teoria di questa pena in una Legge di speciale e limitato subietto, il Progetto passa oltre, ritenendo soltanto la pena della carcere fino a tre anni, e la pecuniaria fino a lire mille, e temperando con la esclusione di quella pena, e con un qualche abbassamento di queste, il rigore della penalità francese, non armonizzante con la dolcezza della penalità Toscana.

All'inconveniente del troppo largo arbitrio nella Legge francese lasciato ai Giudici, è stato provveduto con una più estesa, proporzionata e razionale gradualità delle pene, poste di fronte a ciascuna infrazione secondo la specie ed il grado rispettivi.

Il Consiglio Generale, nella sua profonda saviezza, considererà che la libertà è giovane tra noi. — La vita politica è cominciata da ieri, la Costituzione è nella infanzia: bisogna dunque provvedere che la libertà non degeneri in licenza; che la vita pubblica non si corrompa; che la Costituzione faccia parte del costume pubblico, e sia intesa da tutti.

Questo vuol conseguire il Governo col Progetto di Legge che ha l'onore di sottoporre al voto del Consiglio Generale.

J. MAZZEI.

D. SAMMINIATELLI.

(Dopo letto, domanda se l'Assemblea vuol dispensarlo dalla lettura della dispositiva; il Deputato Salvagnoli prega che sia letta anche quella, onde il Ministro prosegue.)

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO GRANDUCA DI TOSCANA EG. EC.

Sulle relazioni del nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Interno, e del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, abbiamo decretato e decretiamo che il seguente progetto di Legge sul diritto di riunione sia presentato alle Assemblee Legislative, incaricando i Ministri suddetti di sostenerne la discussione.

Progetto di Legge sul diritto di riunione.

Art. 1. Sono permesse, senza nessuna restrizione, le riunioni Elettorali preparatorie, e quelle intese alle pratiche della Religione dello Stato e di altre Religioni permesse nello Stato.

Art. 2. I Cittadini possono fondare per uno scopo non politico società pubbliche e non pubbliche, purchè ne sia fatta otto giorni prima la dichiarazione al Prefetto del rispettivo Compartimento. — Questa dichiarazione indicherà l'oggetto della Società, il nome, le qualità, il domicilio dei fondatori, direttori ed amministratori, il luogo, i giorni e le ore delle Adunanze.

Il Prefetto rilascerà un riscontro della fatta dichiarazione.

Art. 3. Anco i Circoli politici sono permessi, non come Assemblee deliberanti, ma come conversazioni politiche, e purchè si osservino le seguenti disposizioni.

Art. 4. L'apertura di qualunque Circolo politico dovrà essere autorizzata dal Prefetto dietro domanda dei fondatori di esso.

La domanda dovrà esprimere lo scopo del Circolo, ed avere le altre indicazioni richieste per la dichiarazione di che nell'articolo 2.

Art. 5. Nessun Circolo politico potrà denominarsi che dal luogo delle sue Adunanze.

Gli edifizj pubblici e Comunitativi non potranno servire neppure provvisoriamente alle Adunanze dei Circoli politici.

Art. 6. I Circoli politici non potranno tenere adunanze pubbliche.

Le donne ed i minori non potranno essere ammessi ai Circoli politici.

Art. 7. Il Prefetto potrà sempre destinare un pubblico funzionario o qualunque Cittadino ad assistere alle Adunanze dei Circoli politici, in qualità di Commissario del Governo.

Questo Commissario, che dovrà essere insignito d'una Cintura dei colori della Bandiera Toscana, prenderà un posto a sua scelta nella sala dell'Adunanza.

Art. 8. Alla fine di ogni Adunanza d'un Circolo politico sarà distesa una relazione che conterrà:

1. I nomi dei Membri che avranno formato il Seggio.

2. Un fedele compendio di tutto ciò che sarà stato detto e fatto nell'Adunanza.

Questa Relazione sarà sottoscritta da tutti i Membri del Seggio, e dovrà esibirsi alla Pubblica Autorità ad ogni sua richiesta.

Il Commissario del Governo potrà richiedere, che nella Relazione menzionata venga riferito ciò che gli sembrerà necessario, ed avrà anche il diritto di compilare da sè medesimo un processo verbale di qualunque violazione di Legge.

Art. 9. L'Autorità politica avrà altresì facoltà di fare intervenire all'Adunanza dei Circoli politici uno o più stenografi per registrare i discorsi che siano preferiti.

Art. 10. I Membri del Seggio non potranno tollerare

1. La discussione d'alcuna proposizione estranea allo scopo del Circolo;

2. La discussione d'alcuna proposizione contraria all'Ordine pubblico ed ai buoni Costumi, o tendente a provocare qualunque azione che sia dalle Leggi considerata come delitto o trasgressione;

3. Le denunce, o minacce contro chicchessia, o le manifestazioni di detto o di fatto che offendono l'onore altrui.

Art. 11. È vietato

1. Ogni comunicazione orale o scritta fra Circolo e Circolo politico, fatta per via d'Indirizzi, di Messaggi, di Deputazioni, ed in altro qualunque modo.

2. Ogni Delegazione di Commissarij fatta da un Circolo politico, qualunque sia l'oggetto della medesima.

3. Ogni colleganza od affiliazione di Circoli politici.

4. Qualunque maniera di contrassegni esterni di associazione, tanto d'un Circolo quanto di più Circoli politici.

5. Qualunque notificazione, affissione, dichiarazione, protesta, e petizione d'uno o più Circoli politici.

Art. 12. È pur vietato che un Circolo politico si pronunzi in forma di Legge, Decreto, Editto, Ordinanza, Sentenza, od altro qualunque Atto proprio della pubblica Autorità.

Art. 13. Nei Membri dei Circoli politici è rispettato il diritto di petizioni collettive, ma questo diritto non potrà essere esercitato a nome del Circolo come atto di persona morale, o Collegio.

Art. 14. Il Prefetto è in facoltà di far chiudere per un tempo determinato il Circolo politico.

Art. 15. Le società segrete sono vietate.

Art. 16. I Circoli politici non autorizzati saranno considerati come società segrete, a tutti li effetti contemplati dalla presente legge; ed i membri dei medesimi incorreranno nelle pene prescritte contro i membri delle dette società.

Art. 17. Nel caso che non siasi fatta la dichiarazione prescritta dall'Art. 2. per le società non aventi scopo politico, od in caso di falsa dichiarazione, la società s'avrà come illecita, e si potrà procedere contro i suoi Membri, come se avessero fatto parte d'una società segreta.

Le disposizioni di questo articolo non contemplano le società d'industria.

Art. 18. Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo 15 e 16 farà incorrere il Presidente, i Segretari, e gli altri Membri del Seggio, che avranno assistito all'Adunanza del Circolo politico, in una multa di cento a mille lire.

Art. 19. Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo 8. 10. 11. 12. sarà punita con una multa da cento a mille lire, alla quale nei casi più gravi potrà essere aggiunta la carcere di quindici giorni a sei mesi.

Queste pene saranno decretate contro il Presidente, i Segretari, e gli altri Membri del Seggio, che avranno autorizzato o tollerato le contravvenzioni ai citati articoli, e contro i Membri che avranno presa parte attiva alle medesime.

Gli autori per altro delle denunce, minacce, o manifestazioni, di che sotto N. 3 dell'articolo 19, saranno condannati alla carcere entro i limiti prescritti dal presente articolo.

Art. 20. Chiunque si presenterà con armi palesi o ascose all'Adunanza d'un Circolo politico, soggiacerà alla carcere da tre mesi ad un anno.

Saranno colpiti dalla medesima pena:

1. Coloro che avranno eccitato a intervenire armati, o che essendone informati non avranno procurato l'espulsione delle persone armate.

2. Tutti coloro che con discorsi o per mezzo di scritti diffusi od affissi, avranno eccitato i cittadini a recarsi armati ad un Circolo politico, o ad armarsi fuori d'esso.

Art. 21. I Tribunali decretando le pene stabilite dai precedenti articoli potranno ancora, secondo la gravità delle circostanze, proibire le ulteriori riunioni dei Circoli rispettivi.

Art. 22. Se un Circolo politico si riunirà dopo essere stato sospeso o disciolto, i contravventori saranno puniti di carcere da sei mesi ad un anno.

Art. 23. Chiunque avrà fatto parte d'una società segreta sarà punito con una multa di cento a mille lire e colla carcere da tre a diciotto mesi.

Ai fondatori per altro ed ai capi di una società segreta potrà applicarsi il doppio di queste pene.

Le dette pene saranno decretate ognora che la società segreta non cada di per sè sotto il titolo d'un delitto minacciato di pena più grave.

Art. 24. Qualunque altra associazione o riunione non contemplata dalli articoli precedenti, è vietata sotto le pene minacciate dall'art. 21.

Art. 25. Tutte le violazioni di questa Legge saranno sottoposte alla giurisdizione dei Tribunali di prima istanza.

Le ingerenze della Legge stessa attribuite ai Prefetti apparterranno in Livorno ed in Portoferraio ai Governatori.

Art. 26. In tutti i casi, che a tenore di questa Legge sono minacciati di carcere, potrà esser luogo alla custodia preventiva: ma si potrà decretare la liberazione provvisoria anche senza cauzione.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipar-

timento dell'Interno, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 22 settembre 1848.

LEOPOLDO.

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
J. MAZZEI.

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento dell'Interno
D. SAMMINIATELLI.

Il Presidente. L'Assemblea dà atto al sig. Ministro dell'Interno del progetto di legge da lui presentato, e ordina che sia stampato, e distribuito alle Sezioni.

(Gazz. di Firenze.)

PIEMONTE

TORINO 25 settembre.

Ieri mattina, alle sette precise, veniva aperto alle corse pel pubblico il primo tronco di strada ferrata, oramai terminato, quello da Torino a Moncalieri. Le corse durarono, alternate d'ora in ora fra le due stazioni, sino a sera, con un'accerrenza sempre crescente, di persone impazienti di fare in pochi minuti, comodamente, ed a prezzo insignificante, quel tratto di via onde Moncalieri è oramai un sobborgo di Torino.

ALTRA DEL 26.

La commissione istituita in Torino dal governo del re, per la ricomposizione dei quadri degli ufficiali delle truppe modenesi e parmensi, è composta dei signori conte Broglia, luogotenente generale, comandante la terza divisione dell'armata; generale Brocchi modenese; Pettinati e Berchet, colonnelli in quelle truppe; cavaliere Demagistris, capitano nel corpo dei carabinieri, il quale fa anche le funzioni di segretario della commissione.

(Gazz. Piemontese.)

GENOVA 28 settembre.

Uno scritto affisso da mano ignota nel mattino d'ieri su varii angoli della Città, riboccante d'indegne imputazioni, di principii sovvertitori e tendenti ad eccitare le passioni di quella parte del popolo che è più atta ad essere raggirata e sedotta, turbò alquanto nella giornata la tranquillità degli abitanti pel timore che avesse a seguirne qualche disordine. Il senno della grande maggioranza de' cittadini, riprovando altamente quell'antisociale Manifesto non durò fatica a riconoscerne un tentativo di spiriti avversi al buon ordine, alle leggi che guarentiscono i nostri diritti, alla vera Libertà; un saggio dell'arte funesta con cui si volle esplorare se il buon senso e lo schietto amor patrio de' Genovesi era tale da resistere alla seduzione, o facile a cader nell'agguato, preparato in somma a fabbricare il proprio danno coll'abbandonarsi al vortice di anarchici movimenti.

Ma i buoni stavano all'erta; e se non tanto prontamente come era desiderabile si fece ragione di quello scritto, togliendolo alla vista del pubblico, le provide disposizioni adottate, e la fermezza in ispecie della Guardia Nazionale valsero a tranquillare gli animi, a conservare nella massima quiete la Città; valsero forse anche a far rieder chi ancor non era persuaso che Genova non è terreno ove possano allignare certe male semenze; non è paese ove si brami libertà procellosa, ove si agognino mutamenti senza costrutto, ove si voglia per l'incertissimo e l'illusorio sprecare i beni reali che si possiedono, e correre per vani fantasmi a manifesta rovina.

(Gazz. di Genova.)

VENEZIA 24 settembre.

I diversi corpi di militi, che presidiano il Lido, affine di tenersi pronti ed atti a respingere qualunque tentativo di sbarco, che il nemico potesse fare su quelle spiagge, si esercitarono ieri in una manovra, alla quale tutti presero parte, sotto alla direzione del colonnello Paulucci. La manovra venne eseguita con una prontezza ed una precisione, che augurano benissimo di quello che i bravi militi saprebbero fare col nemico a fronte; se pure è da supporre, che questo si azzardasse mai cotanto, coll'ardore di battersi ch'è nella nostra Marina, anelante di mostrare con qualche fatto luminoso, quanto essa è degna di formare il nucleo delle future forze nazionali marittime.

(Gazz. di Venezia.)

STATI ESTERI

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

LUGANO 22 settembre.

L'espulsione dei ticinesi dalla vicina Lombardia si eseguisce con tutto il rigore, ond'è che da alcuni giorni vedonsi giungere di continuo gruppi di questi sventurati (saranno duemila circa), molti a piedi sia per mancanza di mezzi, sia per penuria di trasporti, traendo, come Dio vuole, le famiglie, e parecchi avendo abbandonato poderi acquistati coll'assiduo esercizio delle proprie industrie per lunghi anni continuato, o costretti a chiudere, con grave perdita, proficui stabilimenti. — Non meno grave è il

danno che allo Stato ed ai ticinesi ridonda dall'interruzione istantanea e completa d'ogni relazione postale e commerciale. Profonda è pertanto l'impressione nella generalità della popolazione, tanto più che è voce generale che parecchi de' fatti, ai quali alludono i reclami del feld-maresciallo Radetzky siano stati a suo tempo repressi dal lodevole Governo; ed è opinione dei più, che gli altri non possano reputarsi violazioni della neutralità, od almeno non siano tali da giustificare misure tanto ostili. Ad ogni modo si ha ancora fiducia di una pronta cessazione di esse, e grande è l'ansietà con cui si aspettano le risoluzioni della Dieta su di ciò. Noi ci daremo premura di soddisfarvi pubblicandole; anche straordinariamente, non appena ci sieno note. (Gazz. Ticinese.)

FRANCIA

PARIGI 21 settembre.

Si conoscono le elezioni di Parigi: i signori Bonaparte, Fould e Raspail furono nominati. La cosa non ci sorprende nè c'inquieta menomamente. Certo essa non risponde, è inutile il dirlo, ai nostri desiderii ed alle nostre simpatie; ma comunque noi l'accettiamo come la manifestazione del suffragio universale e a questo titolo noi le dobbiamo i nostri rispetti. Non già che c'incresca che la maggioranza dei nostri concittadini abbia dati i suoi suffragi a candidati che noi respingevamo; ma, noi dicevamo l'altro jeri, la nostra educazione politica non è compiuta: l'opinione ha i suoi vacillamenti, lo spirito pubblico i suoi errori. Non irritiamoci contro quella specie di vertigine che s'impadronisce di un popolo chiamato da jeri soltanto a compiere il più difficile atto della vita politica, e cerchiamo piuttosto, mostrandogli il retto calle d'impedirlo di cadere in avvenire in que' falsi sentieri in cui si lasciò per un momento traviare. Così a chi darassi ad intendere, per cagione d'esempio, che il sig. Raspail, apostolo di dottrine esose al sentimento generale di conservazione, rappresenta l'opinione della maggioranza di Parigi, nello stesso tempo che Fould, l'uomo della cifra, il sacerdote dello scudo, l'ardente e fanatico adoratore di ciò che chiamasi l'alta ban a?

E il sig. Napoleone Luigi Bonaparte? Questi mira più in su ancora: egli rappresenta un'idea politica, non è vero? Un'idea! Ma quale? Quella apparentemente ch'egli ha creduto di trovare sotto il tricolore storico del suo zio. Dato che ne avesse una, voi potete essere sicuro ch'egli non avrebbe preso che il cappello. Noi non duriamo fatica a spiegare quella commozione istintiva che invade gli uomini al rumore d'un nome famoso, quel fanatismo che ispira una gran memoria. Questo sentimento parte da un nobile principio; ma è cieco, e, per mancanza di un uomo, gli accade talora di attaccarsi ad un fantoccio. Nei crudeli ozii impostigli dalla santa alleanza, Bonaparte diceva un giorno a Sant'Elena: „Un soprabito grigio e un piccolo cappello sulla punta di un bastone sollevarebbero in un istante tutta l'Europa.“ Noi vediamo oggi quanto questa parola fosse vera, almeno per la Francia. Fortunatamente l'opinione è mobile presso di noi, e rimettesi tosto dalle sorprese che le son fatte. Fra 15 giorni il soprabito grigio e il piccolo cappello saranno per terra, e non resterà più ritto che il bastone. (National.)

ALTRA DEL 22.

Oggi il risultato delle elezioni nel dipartimento della Senna fu ufficialmente proclamato al palazzo di città. Alle nove e mezzo, la ricognizione dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle varie sezioni elettorali in cui è diviso il dipartimento, cominciò nella sala della Repubblica (antica sala del Trono) sotto la presidenza del sig. Lemor, decano dei sindaci di Parigi, e sindaco del quarto circondario municipale.

Sin dal mattino la piazza del palazzo di città era occupata dalle truppe accasermate al palazzo di città e dalla guardia nazionale, rappresentata da una compagnia di ciascuna legione, da una compagnia d'artiglieria e da uno squadrone della legione di cavalleria. Alle dieci e mezzo l'operazione essendo terminata, il sig. Trouvé-Chauvel, rappresentante del popolo e prefetto del dipartimento della Senna, proclamò nella sala i nomi dei tre rappresentanti che ottennero la maggioranza e che sono, come l'annunziammo sin da ieri l'altro:

Il sig. Luigi Bonaparte, eletto da 110,752 suffragi
Sig. Achille Fould 78,891
Sig. Francesco Raspail 66,963

Il Prefetto della Senna, accompagnato dai sindaci del dipartimento e dai loro aggiunti, discese poscia sulla piazza del palazzo di città, e là, dall'alto d'una tribuna innalzata sotto la porta principale del palazzo, sotto la statua in rilievo di Enrico IV, proclamò di nuovo innanzi alla moltitudine radunata il risultato delle elezioni. La proclamazione del nome del sig. Luigi Bonaparte venne accolta dai suoni delle bande della guardia nazionale: esse suonarono la nota aria: *Vegliamo alla salute dell'Impero*; una parte della folla vi rispose colle grida di *viva l'Imperatore, viva Napoleone!*

Il nome del sig. Raspail fu salutato, come già lo era stato nella sala della Repubblica, dalle grida di *viva la Repubblica! Viva la Repubblica sociale!* Una folla assai considerevole assisteva a questa cerimonia. Malgrado l'affluenza non v'ebbe tuttavia, per quanto noi sappiamo, alcun disordine a deplorare. Dopo la proclamazione degli eletti, la guardia nazionale e le truppe rientrarono nei loro quartieri, ed a mezzodì la piazza del palazzo di città aveva ripigliato il suo solito aspetto. Un'assai viva agitazione regnò nondimeno oggi in Parigi. Oltre all'emozione che il risultato delle elezioni doveva naturalmente produrre, il romore s'era pure diffuso ovunque d'una crisi ministeriale e della difficoltà di comporre una nuova amministrazione. Mille rumori contraddittorii circolavano a tal proposito. Noi non abbiamo tuttavia sentito questa sera che il buon ordine sia stato intorbidato in qualche punto della capitale. Alcuni gruppi molto inoffensivi stanziavano alle entrate del palazzo di città. Parigi ed i suoi sobborghi sono, d'altra parte, tranquillissimi questa sera a mezzanotte.

— Le nuove circolavano attivamente. Parlavasi di un cangiamento di Ministero; dicevasi pure che la quistione italiana trovavasi gravemente compromessa, per motivo delle pretese dell'Austria su Venezia; finalmente credevasi che la disfatta dei democratici esaltati che violarono l'Assemblea nazionale tedesca a Francoforte, farebbe perdere del terreno alla rivoluzione al di là del Reno, e renderebbe l'Austria più esigente quanto all'assestamento delle cose d'Italia.

La modificazione del Ministero sarebbe in favore della sinistra: tre uomini politici di questo lato dell'Assemblea sottentrerebbero ai sigg. Senard, Recurt e Lamoricière. Si spiega questo provvedimento, che ha gran bisogno di conferma, colla necessità d'imporre ai legitimisti, appoggiandosi sul partito dei repubblicani anziani.

Queste nuove che noi diamo semplicemente come voci di Borsa, ebbero molta influenza sul mercato. Del resto, l'abbondanza dei titoli 5 per cento provenendo da nuove emissioni, dobbiamo attendere larghi movimenti fino al momento che questi titoli saranno fra le mani di capitalisti non speculatori. (Débats)

GERMANIA

FRANCOFORTE 20 settembre.

La città è tranquilla. Molti arrestati sono stati spediti a Magonza. Il Ministro di Giustizia ha presentato all'Assemblea una legge sull'invulnerabilità dei Deputati e dell'Assemblea. Il violento attacco dell'Assemblea è punito qual alto-tradimento. I capi d'attruppamenti in vicinanza del locale dell'Assemblea, vengono puniti con un anno di carcere; i complici con 3 mesi. Le riunioni a cielo aperto sono, durante le sedute dell'Assemblea, proibite ad un raggio di 5 leghe da Francoforte.

La sinistra s'oppone vivamente a queste ultime determinazioni. Il progetto è mandato alla Commissione. Il 21 è destinato ai funerali solenni dei morti, di cui non si conosce ancora il numero preciso. Gli assassini dei Deputati Auerswald di Breslavia, e Liehnowsky di Ratibor in Slesia, non si sono ancora scoperti.

Heckscher, ex-Ministro degli affari esteri, malmenato dal popolo a Höchst (tra Francoforte e Wiesbaden), poté salvarsi a Magonza. Rühl, deputato della sinistra, è pure ferito; molti altri Deputati hanno corso pericolo di vita per calmare gli insorti.

— La Germania è agitata oltremodo ed in diversi sensi dalle cose di Francoforte. (Allg. Zeit.)

ALTRA DEL 22.

Proclama diretto dal P. Arciduca Vicario dell'Impero al Popolo Alemanno.

„Tedeschi! I tentativi criminali di cui la città di Francoforte è stata teatro, l'attacco progettato contro l'Assemblea Nazionale, la sommossa nelle strade, che si è dovuta reprimere colla forza delle armi, lo spaventoso assassinio, le terribili minacce, i cattivi trattamenti di cui furono segno alcuni Deputati, hanno provato evidentemente le intenzioni ed i progetti di un partito che vuole precipitare la patria nostra negli orrori dell'anarchia e della guerra civile.

„Tedeschi! La vostra libertà mi è sacra. Essa sarà fondata di una maniera ferma e durevole mercè l'opera della Costituzione, a compiere la quale sono qui riuniti i vostri rappresentanti. Ma essa vi sarebbe strappata se l'anarchia con tutto il suo corteggio si diffondesse sull'Alemagna.

„Tedeschi! La legge del 28 giugno 1848 mi ha investito del potere esecutivo per gli affari che concernono la sicurezza ed il ben essere generale della Germania. Io sono incaricato di proteggere la nostra patria del pari contro le minacce dei nemici esterni, come contro gli atti criminali all'interno. Conosco i miei doveri e saprò compierli, e li compirò con fermezza e pienamente. Quanto a voi, cittadini Tedeschi che amate la vostra patria e

la vostra libertà, voi mi assisterete, ne sono convinto, e mi seconderete con energia.

„Francoforte 20 settembre 1848.

„Il Vicario dell'Impero — GIOVANNI. „
(Seguono le firme di quattro Ministri).

(Journ. de Francf.)

IMPERO AUSTRIACO

VIENNA 15 settembre.

A Pesth venne pubblicato il dì 13 settembre, dal foglio ufficiale della Dieta, un sovrano autografo, assieme a quello del 4 settembre, col quale il Bano Jellacich fu reintegrato nelle sue dignità.

Caro sig. Cugino Arciduca Stefano!

Nel memoriale, ch'io qui le comunico, mi vennero fatti conoscere dal mio consiglio dei Ministri di Vienna i disordini che minacciano di sconvolgere tutto l'Impero dall'epoca in cui fu tenuta l'ultima Dieta del regno a Presburgo, a causa specialmente delle tendenze manifestate dal ministero ungarico, dimostrando quindi l'urgente necessità di intendersi reciprocamente, onde evitare la discordia e per far valere in tutta la sua estensione ed efficacia la sanzione pragmatica ch'è considerata da tutti come punto di appoggio inoppugnabile. Come le sarà noto dal mio scritto di gabinetto del dì 12 maggio 1848, s'è rivolto il mio consiglio ministeriale tedesco, ancor in data 10 maggio 1848, al ministero ungherese, offerendosi pronto di trattare e discutere di comune accordo con esso onde intendersi e unirsi, rispetto a vari argomenti che si riferiscono all'Impero tutto, o ai reciproci rapporti. Il mio consiglio ministeriale austro-tedesco crede ora di proporre di nuovo questa via, onde da una parte andare d'intelligenza intorno alle disposizioni definitive che abbiano ad assicurare l'unità del governo dello Stato al di qua e al di là della Leitha, e per comporre dall'altra parte pacificamente le differenze che reclamano una sollecita risoluzione, e che vigono fra l'Ungheria e i suoi regni annessi, nonchè i confini militari. . . .

. . . Secondo le proposizioni statemi presentate, alle quali non posso negare la mia sanzione, alcuni membri del ministero debbono recarsi a Vienna al più presto possibile, onde avviare le trattative col summenzionato duplice scopo.

. . . Il ministero ungarico deve attendersi che il ministero austro-tedesco insisterà sull'adempimento delle seguenti condizioni preliminari alle ulteriori trattative riguardo alla questione croata:

1. Alle trattative, che avranno luogo in Vienna, dovrà chiamarsi a prender parte il Barone Jellacich o un plenipotenziario di lui e dei paesi che vi hanno interesse.

2. Dovranno cessare ed omettersi tutti gli attacchi, le ostilità, e gli armamenti dell'Ungheria contro la Croazia, la Slavonia e i confini militari, e così viceversa.

3. Dovranno essere ritirate le misure adottate contro alla persona del Bano, e del Metropolita.

4. I confini militari dovranno assoggettarsi provvisoriamente alla direzione del Ministro della guerra di Vienna.

Ripromettendomi da parte del mio Ministero ungherese ogni migliore volenterosità a prestarsi onde arrestare al più presto possibile gli orrori di una guerra civile, confido del pari, ch'esso senza indugio, e possibilmente entro il termine di 8 a 14 giorni, si troverà a Vienna per lo scopo delle proposte trattative.

Schönbrunn 31 agosto 1848.

FERDINANDO m. p.

(Oss. Triest.)

ALTRA DEL 18.

Sono le due pomeridiane, e la deputazione ungherese deve arrivare a momenti. Affissi, che da ieri si trovano su tutti i canti della città, avvertono il popolo d'andare incontro alla deputazione, siccome quella che non si volge alla sleale diplomazia del gabinetto, ma alla generosità popolare.

ALTRA DI DETTO GIORNO

La deputazione ungherese è giunta qui; sono 10 membri, fra i quali il venerabile Wessolenghi privo della vista, Deak, Eötvös e Pulszky.

Molti militi della guardia nazionale, e tutta la legione accademica, accompagnati da gran moltitudine di popolo, procedeva innanzi alla deputazione. Era uno spettacolo solenne il vedere il vecchio Wessolenghi, il gran guerriero dell'Ungheria, stanco ancora del viaggio, tener discorso alla moltitudine radunata. Si fecero evviva alla libertà, a Kossuth e all'Ungheria. Vennero quindi condotti i deputati per la città, e arrivati avanti al palazzo della Costituente, Borrosh, deputato viennese, parlava dal balcone del palazzo alla deputazione ungherese. (Allgemeine.)

ALTRA DEL 19.

Tutto il giorno si discusse nella Dieta se si dovesse o no ricevere la deputazione ungherese; alle 4 pomeridiane nulla era ancora deciso.

— Il Ministro Wessenberg è appunto in abbozzamento cogli inviati di Francia e d'Inghilterra. Credesi che si tratti del blocco di Venezia. In generale, le trattative sull'Italia pare non facciano grandi progressi.

ALTRA DEL 20.

La Dieta decise di non ricevere la deputazione ungherese, che ripartì per Pesth, dopo esser stata festeggiata dal circolo democratico e dagli studenti. (G. U.)

UNGHERIA

PESTH 15 settembre.

All'avvicinarsi di Jellacich tutti si armano. La Nazionale fu incaricata da Batthyany di mantenere la sicurezza della capitale. Cannoni e provviste furono spediti ad Ofen. Arrivarono qui in nostra difesa 1200 guardie nazionali da Vorschad, 400 liberali di Vienna, e 240 di Arad: se ne aspettano altri. — Jellacich, corre voce abbia fermato il suo esercito per ordine del Gabinetto Viennese. — Batthyany ha dichiarato ufficialmente che il Duca Palatino ha il comando generale dell'esercito ungherese della Drava. L'artiglieria mobile parte oggi per Vespri.

ALTRA DEL 16.

Pirrosch fu preso a mezzanotte dai ribelli, e furono uccisi 4 o 5 ungheresi: gli abitanti si svegliarono, e ricacciarono i Raizi, uccidendone un centinaio. Si dice che i Raizi abbiano preso anche Futtah. In Turopolj si vollero fare reclute per l'insurrezione. (G. U.)

ALTRA DEL 20.

L'Arciduca Palatino, che andò ieri a raggiungere l'esercito, è autorizzato anche a iniziare trattative di pace. Il 18 di sera, la città di Comorn è stata distrutta dalle fiamme. Essa è interamente abitata da Magiari. (Ivi.)

CROAZIA

PROCLAMA

del Bano Jellacich alla nazione Ungherese

Entrando io con mano armata nella vostra terra, verso cui nutro insieme co' miei forti compagni la calda simpatia, che proviene dal legame del Trono, lo faccio appena adesso, dopo aver perduto ogni speranza di pacifico accordo; io lo faccio costretto dalla doppiezza sfrontata e nocevole a tutta la Monarchia d'una fazione, da cui emerse l'attuale Ministero, prepotente col fatto e vestita d'un'apparenza di legalità, fazione la quale apertamente tende ad abbassare l'Altezza Reale e annichilire ogni amichevole relazione esistente da secoli fra i popoli del regno d'Ungheria, ma ancora a rompere il legame consacrato dalla prammatica sanzione, che stringe l'Ungheria e i congiunti regni d'indissolubile fedeltà col Re e con la Costituzione, e insieme ancora con tutta la forza d'amore fraterno alle altre parti della Monarchia.

Quei che per eroismo da molti anni tendono

a mettere in sospetto presso i nostri fratelli Magiari le mire dei congiunti regni e dei confini militari appartenentivi, che si occupano soltanto pel nazionale perfezionamento, quegli stessi ascrivevano questa entrata, ch'io ho fatto solo per la fedeltà verso il Governo e per l'amor verso la patria, a una detestabile guerra domestica, e tacerà la mia mira d'inimicizia, e la mia azione di tradimento. Non vi lasciate abbacinare da queste menzognere parole; egli sono i traditori, che così fransero l'autorità alla Corona, ruppero l'unione fra i popoli di questa terra, con la prepotenza indebolirono, anzi spezzarono il legittimo legame fra l'Austria e l'Ungheria, e la loro amicizia mostrano pubblicamente con estrema sfrontatezza al nemico dell'Austria, dopo aver mille Slavi, Tedeschi e Magiari sotto lo stesso legame sparso il sangue per l'onore e l'integrità della Monarchia; quegli sono i traditori, i quali acquistando, alle spese dell'intera Monarchia, quello che han desiderato, respingevano sempre egualmente i giusti voti dei congiunti regni, offendendoli di gonfiezza d'orgoglio.

Per questi solo ho brandito le armi onde frangere il peccaminoso uso della forza, con la quale si vitupera l'Autorità e il pacifico sentimento dei congiunti regni, si mette a repentaglio l'unità e il consolidamento della Monarchia, e si va macchinando contro la pace e la felicità della terra; ma ancora si vuole insozzare la chiarezza del nome Magiario con disonorevoli opere.

Non è nostro pensiero diminuire ad alcuno i beneficii, che il Clementissimo nostro Sovrano ha garantiti con la sua parola al popolo Ungherese. Noi riveriamo le leggi e non intendiamo di forzare il loro decadimento, perchè anche noi poniamo la nostra sicurezza sotto allo scudo delle leggi (senza l'indebolimento dell'integrità della corona).

Tutto quello che la Clemenza Sovrana ha concesso al cittadino, all'infelice agricoltore e a ogni condizione, tutto questo è per noi santo e intangibile.

La mano ch'io vi stendo non vuole alcun che rapirvi coll'arme; ell'è una fratellevole mano, la quale vi difenderà nel godimento di quelle libertà, le quali essendo sotto il Governo degli uomini, rivolgendosi tutta la giustizia e il diritto solo alla propria utilità, non possono nè a noi nè a voi scemare.

E vi dico nuovamente: io non entro come nemico nella terra, a cui desidero caldamente e ingenuamente felicità e progresso, ma come amico e conservatore di tutte le leggi, di tutti gli abitanti dell'Ungheria, ai quali s'aspetta un avvenire felice sotto al munificentissimo Governo del nostro amato Re.

La pluralità del popolo saprà apprezzare la mia entrata, scevra d'ogni egoistico interesse, e alleggerire con fraterna aspettazione l'opera della comune tendenza — la liberazione dell'Ungheria dal giogo dei tristi, da quei prepotenti che la spingono nel precipizio. Io attendo questo da tutti i capi, da tutti gli abitanti ch'io con la valorosa armata difenderò da ogni ingiustizia.

Col soccorso divino noi vogliamo assicurare per tutti i secoli sotto allo scudo del clementissimo nostro Re il beneficio della pace a questa bellissima terra, il pieno godimento della Costituzione, il libero sviluppo del suo ben essere nella salutare unione di tutt'i membri della grande e indissolubile provincia nostra.

Dalla Drava, nel mese di settembre 1848.

JELLACICH, Bano.

ZAGABRIA 12 settembre.

Jeri a sera giunse nella nostra città una divisione di truppe di Turopolj con la sua bandiera e sta per volgersi alla Drava fra il giubilo degli abitanti e le armonie della banda militare. Vennero pure con lei quei di Gradisca.

L'All. Slav. Zeit. riferisce che il Patriarca Rajackich si mostra sovente negli acquartieramenti, e che nella stessa guerra delizia l'anima a vederlo come sul suo destriero qua e là va galoppando alla testa delle truppe. Nella destra gli sta la croce, e nella sinistra sfavilla la spada! Così fa mestieri difendere le pecorelle dal lupo, dice lo stesso foglio slavo, e non con qualche fiorino, o con qualche fredda parola.

VARASDINO 10 settembre.

Oggi Varasдино è divenuto un acquartieramento militare. Ovunque volgi lo sguardo, dappertutto tu miri soldati, cavalieri, fanti, cannonieri, volontarij, liberi e onorari. In Varasдино è il quartier generale.

Jeri giunse qui l'illustre Bano, e con indicibile festa fu ricevuto, perchè nessuno dubita che egli adempierà le sue promesse. Oggi solennemente fu dato il proclama alla nostra truppa sulla guerra contro i Magiari. Fu ascoltato con immenso giubilo. Era tal entusiasmo, difficile a pennelleggiarlo.

(Gaz. Slava di Zag.)

ARRIVI

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 SETTEMBRE

Carbonelli Vincenzo, napoletano, Proprietario, da Livorno. Gosciuska, russo, Proprietario, da Civitavecchia. Longari Ponzano Ippolito, milanese, Possidente, da Civitavecchia. Simpson Rob, inglese, Studente, da Napoli.

DAL GIORNO 29 AL GIORNO 30 SETTEMBRE

Alarante Mariano, spagnuolo, Comandante di Vapore, da Civitavecchia. Pandolfo Pasquale, napoletano, Possidente, da Napoli. Ward Guglielmo, americano, Possidente, da Firenze.

DAL GIORNO 30 SETTEMBRE AL GIORNO 1 OTTOBRE

Bozza Natale, napoletano, Proprietario, da Napoli. Capellan Gio. Battista, francese, Possidente, da Firenze. Piccolomini Girolamo, toscano, Contessa, da Siena. Rampon Gioacchino, napoletano, Possidente, da Firenze.

PARTENZE

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 SETTEMBRE

Meynes Carlo, francese, Possidente, per Napoli. Severin Augusto, di Hannover, Medico, per Firenze. Siedel Ernesto, sassone, Proprietario, per Napoli.

DAL GIORNO 29 AL GIORNO 30 SETTEMBRE

Dragonetti Alfonso, del Regno di Napoli, Possidente, per Napoli.

DAL GIORNO 30 SETTEMBRE AL GIORNO 1 OTTOBRE

(Nessuno)

AVVISO

Siroppo Anticido del sig. Billa, approvato dal Protomedico generale di Napoli, non che dello Stato Pontificio.

L'unico deposito in Roma del nominato siroppo si trova dal Farmacista sig. Borioni in via del Babuino num. 98. Agisce come depurativo del sangue, previene e distrugge qualunque malattia, da cui l'uomo possa esser travagliato, seguendo il metodo agevole di cura prescritto in un opuscolo che lo accompagna.

Prezzo paoli 5 la piccola bottiglia.

ANNUNZI GIUDIZIARI.

Ad istanza del sig. Luigi Leoncini Legale come Padre e legittimo Amministratore delle signore Maria Teresa, Maria Angela, Maria Filomena, Maria Emilia, ed altresì come creditore di capitale fruttifero di sc. 900, più annualità di frutti e di molti altri parziali crediti, titoli e ragioni, e con esso ad istanza dei signori coniugi Maria Anna Leoncini e Ferdinando Frullani di lei legittimo Amministratore similmente Legale domiciliati tutti nel vicolo Savelli num. 24 e seco loro ad istanza della signora Isabella della bo. me. Antonio Leoncini moglie del sig. Angelo Fongoli, e dello stesso di lei marito come di lei legittimo Amministratore ambedue domiciliati in Terni, e per l'affitto del presente Inventario della signora Leoncini Fongoli domiciliata interimamente per modo di provvisorio suo domicilio in casa del sig. Stanislao Vannutelli tutti corresponsivi coeredi testamentarij generali e parziali della bo. me. Gio. Battista Leoncini Zio paterno di tutte le suddette signore sorelle Leoncini istituite col di lui testamento aperto e pubblicato in atti del sig. Augusto Apollonj Not. di Collegio il giorno 24 settembre passato, col beneficio delle leggi, dell'Inventario, col beneficio altresì della legge Falcidia e di tutte le singole altre leggi, ed anche in ogni altro modo migliore. — S'intima a chiunque possa avere interesse qualunque sabato mattina 7 corrente ottobre, alle ore 8 antimeridiane in punto, nella casa già abitata dal suddetto defunto Gio. Battista Leoncini posta in via Laccosa num. 60 secondo piano daranno principio al legale Inventario degli effetti già spettanti al suddetto defunto

da proseguirsi in quei giorni, ed in quei luoghi, che alla chiusura delle rispettive sessioni saranno destinate, quale Inventario verrà redatto per gli atti del suddetto sig. Apollonj e coll'opera dei rispettivi Periti, onde si citano i medesimi ad intervenire, ad assistere all'atto suddetto, qualora lo credano di loro interesse, altrimenti si procederà all'atto suddetto non ostante la di loro continuacia. Augusto Apollonj Not.

Rettificazione, o rinnovazione d'avviso d'Inventario.

Nella Gazzetta di Roma num. 496 fu dedotta a pubblica notizia, che ad istanza dell'illmo sig. Avv. Luigi Azzollini Curatore deputato all'eredità giacente del fu Pietro Ghenzi il giorno 2 corrente alle ore 9 antimeridiane nella bottega di Arte bianca, e casa annessa, che si disse posta in via dell'Arco della Ciambella num. 21 col ministero dell'infra scritto Notaio, e coll'opera dei rispettivi Periti si sarebbe dato principio all'Inventario di tutti i beni lasciati dal detto defunto Pietro Ghenzi da continuarsi in quei luoghi, giorni, ore da destinarsi nelle rispettive sessioni.

Rettificando quindi l'errore occorso riguardo al luogo, ove doveva aprirsi tale Inventario; si rinnova il presente avviso, e si deduce nuovamente a notizia di chiunque possa aver interesse in detta eredità di Pietro Ghenzi, che il medesimo Inventario nei modi suespressi avrà principio il giorno di venerdì 6 andante, alle ore 9 antimeridiane, nella bottega di Arte bianca e casa annessa in via di Torre Argentina num. 9, e ciò per tutti gli effetti di ragione e di legge, a forma del §. 4536 e seg. del Reg. leg. Roma 2 ottobre 1848.

Giacomo Gaggiotti Not. Cam.

Il Tribunale Civile di Roma in Primo Turno ha pronunziato la presente sentenza. — Nella causa fra il signor Camillo Reggiani, ed i signori Vincenzo, Giuseppe, ed Antonio Giampietri nei nomi ec. sull'istanza diretta ad ottenere il pagamento di sc. 1050 in restituzione di altrettanti dati dall'istante a titolo di cambio al defunto Avv. Alessandro Giampietri, e frutti di detto cambio a tutto il giorno 30 giugno passato, con la condanna dei citati nelle spese: Visto ec. Considerando ec. Il Tribunale giudicando definitivamente in primo

grado di giurisdizione ammette l'istanza con la condanna della parte citata nelle spese che liquida nella somma di sc. 20 oltre quelle di redazione, e notifica della presente sentenza. — Li 27 settembre 1848. — Io infra scritto Cursore ho portato copie al sig. Assessore di Polizia: altra l'ho affissa. Marcello Quattrocchi

Li 28 settembre 1848. Visto dall'Assessore di Polizia. Accursi.

S' inserisca a termini del §. 1645 del vig. Reg. Antonio Piermattei Proc.

Tribunale Civile di Roma Primo Turno

Nella Causa fra la signora Antonina Calcagni Possidente domiciliata Piazza Cardelli num. 4 rapp. dal sig. Pio Grassi Proc. ed i signori Giuseppe Nuceri di lei marito dom. come sopra; Emanuele di A. V. Modigliano dom. alla Regiella num. 36; Liborio Marignoli dom. Piazza Gaetani num. 44, ed Agostino Feoli Amministratore della Banca Romana rapp. dal sig. Bartolomeo Belli tutti creditori del Nucci RR. CC. dall'altra. — Sull'istanza dall'attrice promossa li 24 gennaio 1848, ed attesa che all'occasione del matrimonio della istante col citato Nuceri fu alla medesima assegnata dalla sua genitrice la dote quantitativa di sc. 700, e dallo stesso citato la sopradote di sc. 2500, come da istromento in atti dell'Offredi Not. Capitolino li 26 novembre 1823; attesa che per la deteriorata fortuna dello stesso Nuceri può rendersi inutile la pretesa garanzia sopra i beni del medesimo, non essendovi in Patrimonio stabili che possano avvalorarla, perciò sentire ordinare che salvo ec. vengano alla medesima per la complessiva somma di sc. 3200 assicurati questi sopra i beni, ed effetti mobili, ori, argenti, ed altre cose preziose spettanti al citato Nuceri, ed ovunque esistenti ad effetto di ritenere quelli al domestico uso necessari e vendere gli altri a profitto della istante col vincolo del reinvestimento, colla condanna alle spese. Visto ec. Considerando ec. Invocato ec. Il Tribunale giudicando definitivamente in primo grado di giurisdizione ammette l'istanza, e per tal'effetto ordina che prelevati, e consegnati alla istante i mobili strettamente necessari per uso suo, e della sua famiglia, gli altri previa descrizione coll'opera del Cancelliere, e relativa stima del Perito Luigi Cantoni, si vendano, o si rinvesta il prezzo in tutto a forma del §. 1628 del Regola-

mento, spese compensate, o delega il sig. Avv. Tordi. — Giudicato a Roma nell'Udienza dei 10 maggio 1848, redatta li 13 settembre detto anno.

T. M. Giannuzzi Presidente — N. Avv. Salvatore Cons. — G. Avv. Tordi Giud. — Registrato ec. Roma dal Palazzo della Curia Innocenziana in Monte Citorio li 22 settembre 1848 — Luigi Calvini Canc. Prot. — Notificata a forma di legge, e del §. 483 li 26 settembre 1848 dal Cursore Marcello Quattrocchi. Pio Grassi Proc.

In virtù di sentenza proferita dal Trib. Civ. di Roma secondo Turno il giorno 11 marzo 1848. Ad istanza del Ven. Convento ed Ospedale di S. Giovanni Calabita dei Padri Benfratelli di Roma e per esso il Rev. P. Michele Carmignani Priore ivi domiciliato — Nel giorno 4 novembre 1848 alle ore 10 antimeridiane nell'Ufficio della Depositeria Urbana di Roma si procederà alla vendita giudiziale degli infrascritti fondi stimati dal sig. Luigi Morelli Perito Agronomo come dal di lui rapporto prodotto avanti il sud. secondo turno il giorno primo marzo 1848 al fascicolo 1970 dell'anno 1847.

Terreno Vignato situato nel Territorio di Albano in Vocabolo Monte Savello di tavole 15. 93 pari a quarte 3, scorse 1, quartucci 2 e stajoli quadrati 54 confinante con Libanori, De Angelis e strada gravato dell'anno Canone di scudi 9. 70 a favore delle Rev. Monache Cappuccine di Albano stimato depurato dal sudd. canone sc. 253. 75 — Terreno vignato situato nel suddetto territorio di Albano nel medesimo Quarto di Monte Savello di tav. 6. 94 eguale a quarta 1 e scorsi 2 confinante con Dihaldo, Pompei, Spaccatroce, gravato di anno canone a favore come sopra in ragione di sc. 40 al rubbio stimato depurato dal suddetto canone scudi 109. 82 e mezzo — Totale sc. 363. 57 e mezzo — Sotto il giorno 9 settembre 1848 al fascicolo ed anno suddetto trovai prodotto il Capitolato ed gli estratti autentici delle iscrizioni ipotecarie ed è stata fatta la ripetizione della Perizia del sudd. sig. Luigi Morelli Perito prodotto come sopra il 1 marzo 1848. — Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà quello superiormente designato in ciascun fondo.

Francesco Boschetti Petti Proc.

Carlo Danesi Curs. dei Tribunali Civ. di Roma